Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 174**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 10 luglio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1175**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il n. 21) e il n. 22) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

n. 21) Scuola di specializzazione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

n. 22) Scuola di clinica pediatrica, che conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica.

L'art. 381 è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in « ortopedia e traumatologia » è integrato con la seguente norma.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di tre mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in qualità di assistente ordinario, o incaricato, o straordinario presso le cliniche ortopediche universitarie o divisioni ospedaliere.

Nello stesso articolo gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in « ostetricia e ginecologia », in « otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale », in « clinica pediatrica » di cui all'art. 381 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
(durata del corso: anni 4)

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embrionale dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, emotologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericoltura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericoltura post-natale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra-genitale.

L'esame di clinica ostetrica e ginecologica viene sostenuto alla fine del quarto anno.

Internato obbligatorio, per non meno di nove mesi all'anno, presso la clinica ostetrica e ginecologica.

Non sono ammesse - per nessun motivo - abbreviazioni di corso.

Il numero complessivo degli iscritti, ai quattro anni di corso è di settantotto.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa quali fuori corso	»	5.000

I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (II anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di trentacinque.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa quali fuori corso	»	5.000

I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericoltura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Auxologia normale e patologica;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Patologia pediatrica (biennale);
Puericoltura (biennale);
Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
Terapia pediatrica;
Radiologia pediatrica;
Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

Clinica pediatrica (triennale);
Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,

ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno; il direttore della scuola inoltre può disporre che si tenga un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al 2° anno può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericoltura o che abbiano titoli pediatrici.

Numero degli specializzandi, per i tre anni di corso: sessanta.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami	»	7.000
tassa quali fuori corso	»	5.000

I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in « psichiatria » è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venti per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 140. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **1176.**

Estinzione della colonia scolastica marina « Pietro Fedele », con sede in Scauri di Minturno.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la colonia scolastica marina « Pietro Fedele », con sede in Scauri di Minturno (Latina), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al patronato scolastico di Minturno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 141. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **368**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo stàtuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 266 a 272 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 266. — La Scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica neurochirurgica.

Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.

Potrà esservi ammesso un numero di diciotto allievi complessivo per i quattro anni di corso.

Art. 267. — Per la iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica.

Art. 268. — Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferito negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 269. — Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:

Annuali:

Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Semeiotica e clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neuro-otoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Neurochirurgia infantile (4° corso);
Tecniche operatorie (4° corso);
Neurochirurgia stereotassica (4° anno);
Neurotraumatologia (4° corso);
Neurochirurgia spinale (4° corso).

Biennali:

Neuro-radiologia (3° e 4° corso).

Quadriennali:

Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso).

I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 270. — Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:

1° *corso*:

1) Neuro-anatomia;
2) Neuro-fisiologia;
3) Semeiotica e clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).

2° *corso*:

1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

3° *corso*:

1) Anestesiologia;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Clinica neurochirurgica.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

4° *corso*:

1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Neurotraumatologia;
4) Neurochirurgia stereotassica;
5) Clinica neurochirurgica;
6) Neurochirurgia infantile;
7) Neurochirurgia spinale.

Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7).

Art. 271. — La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.

Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori dell'istituto di clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'Università.

L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.

Art. 272. — Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma.

Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 136. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973, n. **369.**

Modificazioni all'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del primo comma dell'art. 289 del regolamento suindicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è sostituito dai seguenti commi:

« La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.

I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 157. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1973, n. **370.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di radiologia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza dell'8 febbraio 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di clinica medica generale e terapia medica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di radiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 151. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 371.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano per il raddoppiamento della cattedra di meccanica razionale, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 18 aprile 1973, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di analisi matematica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 361, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di analisi matematica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di meccanica razionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 152. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1973, n. 372.

Erezione in ente morale della associazione « Centro italiano femminile di assistenza sociale », con sede in Terni.

N. 372. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Centro italiano femminile di assistenza sociale », con sede in Terni, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 133. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Porto Fossone ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto del 29 luglio 1937, riportato sul Giornale Ufficiale della Marina militare - annata 1937, dispensa n. 27, dal quale risulta che il rimorchiatore « Porto Fossone » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5298 del 20 marzo 1973, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Porto Fossone », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 119

(9111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Calvi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1953, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Marina militare - anno 1953, dispensa n. 21, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nome « Bario »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1961, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Marina militare, anno 1961, dispensa n. 14, dal quale risulta che l'unità, con la data del 16 dicembre 1961, ha assunto il nome di « P. Calvi »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5309 del 20 marzo 1973, del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Calvi », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1973.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 121

(9112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1973.

Modificazioni al regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 e gli articoli 1, lettera *b*), e 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Vista la legge 8 febbraio 1973, n. 17;

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 29 marzo 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, concernente le indennità spettanti al presidente, ai vice-presidenti ed ai consiglieri del consiglio stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 1. — Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea, di commissioni ed altri organi collegiali del consiglio, e per non più di due sedute giornaliere, una diaria di presenza di lire 20.000.

Ai consiglieri spetta, altresì, un rimborso forfettario mensile di lire 120.000 per le spese di corrispondenza, locomozione urbana e acquisto pubblicazioni specializzate.

Alle persone invitate alle sedute a norma dell'art. 15, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, spetta una diaria di presenza di lire 15.000.

Art. 2. — Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonchè delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di lire 15.000 per ogni giornata, o frazione di giornata superiore alle otto ore, di permanenza fuori della loro residenza.

Il trattamento previsto nel precedente comma spetta altresì alle persone di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 3. — Ai consiglieri che si recano in missione per conto del consiglio spetta, per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore, una indennità commisurata all'importo di una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ai sensi del precedente art. 2.

Per i consiglieri che si recano in missione all'estero il rimborso delle spese di soggiorno può essere aumentato, fino ad un importo massimo forfettario di lire 30.000, in relazione alla durata della missione e al Paese in cui essa è svolta.

Art. 4. — L'indennità di carica prevista per il presidente dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è commisurata al trattamento economico complessivo spettante ai presidenti degli altri organi ausiliari dello Stato, previsti dall'art. 100 della Costituzione.

L'indennità di carica prevista dalla stessa norma per i vicepresidenti è stabilita in una misura mensile pari all'importo di 30 diarie di presenza e si cumula col rimborso forfettario mensile di cui al secondo comma dell'art. 1.

Al presidente ed ai vicepresidenti che si recano in missione per conto del consiglio spetta lo stesso trattamento previsto per i consiglieri dal precedente art. 3 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigore dal 1° gennaio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1973
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 383

(9357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Nomina del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1972 con il quale era stato provveduto alla conferma del prof. Bruno Visentini nella carica di vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1971;

Vista la lettera con la quale il prof. Bruno Visentini, in conseguenza della sua elezione a deputato, ha rassegnato le dimissioni da vice presidente dell'I.R.I.;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Bruno Visentini nella suddetta carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

L'avv. Enzo Storoni è nominato vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), per la durata di un triennio, in sostituzione del prof. Bruno Visentini, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1973
Registro n. 7 *Partecipazioni statali, foglio n.* 148

(9303)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, che integra la predetta legge 28 luglio 1967, n. 669;

Vista la richiesta pervenuta dalla Chiesa evangelica valdese, ente di culto, istruzione e beneficenza, con prevalente fine di culto, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato;

Considerato che la Tavola valdese è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa evangelica valdese cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 25 maggio 1973, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese, anche se essi vengano inviati dalla loro Chiesa in missione all'estero, osservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati, pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Tavola valdese trasmette allo I.N.A.M., in duplice esemplare di cui uno alla sede centrale e l'altro alla sede provinciale competente, gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti all'identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

La Tavola valdese, inoltre, porta a conoscenza dello I.N.A.M., entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 28 luglio 1967, n. 669, da parte dei singoli ministri di culto, la Tavola valdese è autorizzata ad anticipare, per conto dei ministri di culto medesimi, e con diritto di rivalsa nei loro confronti, il contributo anzidetto, operandone il versamento alla sede centrale dell'I.N.A.M. entro 30 giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese presso l'I.N.A.M., per l'assistenza di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento dei contributi all'I.N.A.M., e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: RUMOR

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di Pescara, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali in importazione od esportazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale sono stati determinati i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Vista la nota telegrafica in data 27 maggio 1973, con la quale il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara, vivamente sollecitato da enti ed operatori economici locali, ha chiesto che il porto di Pescara venga aperto al traffico internazionale delle carni fresche, refrigerate o congelate, dei prodotti e degli avanzi animali;

Ritenute degne di considerazione le ragioni socio-economiche, esposte dal suddetto presidente anche in relazione alla recente azione svolta dagli operatori economici locali per fruire dello scalo portuale di Pescara;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sull'intero problema elementi concreti di giudizio, di fissare una fase sperimentale durante la quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature di interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto al tipo di traffico richiesto;

Ritenuto per ora di escludere, per carenza di spazio e di infrastrutture, gli animali vivi in importazione, esportazione e transito;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1973 è autorizzata in via continuativa, a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di Pescara, la visita sanitaria delle carni fresche, refrigerate o congelate, dei prodotti e degli avanzi di origine animale in importazione ed in esportazione.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di polizia veterinaria previsti dalle norme vigenti in materia di importazione, esportazione e transito.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita dal veterinario provinciale di Pescara che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il presente decreto che entra immediatamente in vigore sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9361)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Decorrenza di efficacia della clausola integrativa delle condizioni generali di polizza, da valere per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, già approvata con decreto ministeriale 12 ottobre 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1972 relativo alla approvazione di una clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, per estendere la garanzia ai territori degli Stati membri della Comunità economica europea ed altri;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha reso noto che, per gli Stati membri fondatori, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, ha applicazione dal 1° luglio 1973;

Decreta:

La clausola integrativa alle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli approvata con il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 prende effetto dalle ore 0 del 1° luglio 1973. La predetta clausola integrativa vale per tutte le imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(9396)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Decorrenza della garanzia, da parte dell'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, per il risarcimento dei danni di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1972 ed indicazione dei veicoli esclusi da tale garanzia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1972 concernente l'abilitazione dell'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli di altri Paesi comunitari e veicoli assimilati, nonché l'approvazione di una condizione di polizza nell'assicurazione « frontiera » per i veicoli di Paesi terzi rispetto alla Comunità economica europea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, dello stesso decreto ministeriale, dal predetto risarcimento sono esclusi i danni causati da veicoli non rientranti nel regime previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare, tale responsabilità, e che non siano muniti di valido certificato internazionale di assicurazione (« carta verde »);

Preso atto degli elenchi, pervenuti tramite la commissione delle Comunità europee, relativi alle deroghe previste dagli altri Stati membri fondatori, ai sensi dell'art. 4, lettere *a*) e *b*), della citata direttiva;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha reso noto che, per gli Stati membri fondatori la stessa direttiva ha applicazione dal 1° luglio 1973;

Decreta:

La garanzia dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), con sede in Milano, per il risarcimento dei danni causati da veicoli di altri Paesi comunitari, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1972, ha decorrenza, nei confronti dei veicoli abitualmente stazionanti nel territorio degli altri Stati membri fondatori della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca), dal 1° luglio 1973, per i sinistri avvenuti a partire da tale data.

Non rientrano nel regime previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 24 aprile 1972, numero 72/166/CEE, concernente il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per effetto delle deroghe previste dagli stessi Stati membri fondatori della Comunità economica europea, ai sensi dell'art. 4, lettere *a*) e *b*) di tale direttiva, i seguenti veicoli:

i veicoli a motore con targa doganale;

i veicoli a motore delle forze militari e del personale militare e civile dei quartieri generali della NATO;

i veicoli militari coperti da altri accordi internazionali conclusi tra gli Stati membri interessati.

Non rientrano parimenti nel regime previsto dalla citata direttiva i veicoli a motore di cui agli elenchi comunicati dalla commissione delle Comunità europee su indicazione di singoli Stati membri.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(9397)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Limitazioni alla circolazione nell'isola d'Ischia nel periodo estivo dell'anno 1973.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 201, relativa alla estensione alla isola d'Ischia della legge 20 giugno 1966, n. 599, che limita la circolazione stradale nelle piccole isole e che attribuisce al Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatte affluire nelle isole stesse;

Viste le delibere rispettivamente adottate dalle giunte municipali dei comuni di Ischia in data 4 maggio 1973, n. 159, Casamicciola Terme in data 22 maggio 1973, n. 68, Serra Fontana in data 7 maggio 1973, n. 80 e della giunta regionale della regione Campania in data 9 maggio 1973, n. 2066, in ordine alle proposte come appresso specificate:

1) divieto di sbarco nell'isola d'Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri della popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi, compresi nei periodi: dal 28 giugno al 4 agosto; dal 21 agosto al 5 settembre;

b) nei giorni feriali: dal 31 luglio al 31 agosto;

c) in tutti i giorni, compresi nei periodi dal 5 agosto al 20 agosto;

2) divieto di sbarco nell'isola degli automezzi « pesanti »:

e) nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi compresi nel periodo dal 28 giugno al 5 settembre;

3) divieto di sbarco nell'isola di detti automezzi pesanti:

f) in tutti i giorni feriali, compresi nel periodo dal 28 giugno al 5 settembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e commessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali;

Viste le delibere dei comuni di: Lacco Ameno in data 6 giugno 1973, n. 87; Barano d'Ischia in data 7 giugno 1973, n. 117; Forio in data 7 giugno 1973, n. 150 che sono non conformi alle richieste dei comuni di Ischia, Casamicciola e Serra Fontana in quanto limitano il divieto di sbarco alle sole auto targate Campania;

Considerato, che questo Ministero non può non uniformarsi alla richiesta del comune di Ischia capoluogo dell'isola avente fra l'altro la maggiore presenza di turisti;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto per i periodi sopra elencati;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato per il corrente anno 1973, l'afflusso nella isola d'Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta sul valore locativo, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi, compresi nei periodi:
dal 28 giugno al 4 agosto;
dal 21 agosto al 5 settembre;

b) nei giorni feriali:
dal 31 luglio al 31 agosto;

c) in tutti i giorni, compresi nei periodi:
dal 5 agosto al 20 agosto.

Art. 2.

E' vietato l'afflusso nell'isola d'Ischia degli automezzi pesanti:

nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi, compresi nel periodo:
dal 28 giugno al 5 settembre 1973;

Art. 3.

E' vietato l'afflusso nell'isola di Ischia di detti automezzi « pesanti » in tutti i giorni feriali compresi:

tra il 28 giugno e il 5 settembre corrente anno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, esclusi soltanto quelli destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Art. 4.

I contravventori ai divieti di cui ai precedenti articoli, sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila e lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 5.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

(9398)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 giugno 1973.
Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovano nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Dal 15 settembre al 15 dicembre 1973 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1974 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini e i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunto l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini e i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali nelle regioni a statuto ordinario e per il tramite dei veterinari provinciali nelle Regioni a statuto speciale che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato n. 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

La spesa per l'impiego obbligatorio del vaccino antiaftoso è a carico del Ministero della sanità in base alle tariffe professionali previste dal decreto ministeriale 15 novembre 1971, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503.

Art. 6.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 7.

Previa autorizzazione del Ministero della sanità i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario possono esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei prodotti immunizzanti e gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedono la vaccinazione stessa.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono punite a termine di legge.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

MODELLO N 1

PROVINCIA DI

COMUNE DI

Istituto produttore vaccino usato

Serie e numero

Vaccinazione antiaftosa

(Ordinanza ministeriale

Quindicina dal al

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno	Vitelli sopra l'anno	Manze	Vacche	Tori	Buoi	Bufali	Ovini caprini	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini	Bufali	Ovini e caprini
		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.

. . . . lì . . . .

Il veterinario vaccinatore

(9363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

In calce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1973 «Modifiche al contingente di personale della segreteria di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973, dove è scritto: «*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*: TANASSI» leggasi: «*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*: TAVIANI».

(9463)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. - Appalti industriali », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 aprile 1973, l'avv. Renato Recca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. - Appalti industriali » con sede in Roma, in sostituzione del prof. Giacomo Veronese, deceduto.

(9325)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « IGEA - fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1973, il dott. Giuseppe Capece è stato nominato liquidatore della società cooperativa « IGEA - fra il personale dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 febbraio 1947 rep. 1726, in sostituzione del dott. Aldo Cavallini.

(9326)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, su rinuncia dell'impresa S.I.A.P.A., delle autorizzazioni provvisorie dei formulati Antrol e Antrol M

Si comunica che con decreto ministeriale 5 maggio 1973 sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i formulati Antrol (reg. n. 1554) ed Antrol *M* (reg. n. 1587) concesse all'impresa S.I.A.P.A. con decreto ministeriale 28 luglio 1970, stante la rinuncia da parte dell'impresa interessata.

(9347)

Autorizzazione all'amministrazione del comitato provinciale O.N.M.I. di Pisa ad istitutire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II.62/5 in data 15 marzo 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comitato provinciale O.N.M.I. di Pisa è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso il comitato medesimo.

(9348)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 97/73, n. 98/73, n. 202/73 e n. 963/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	1.706,25 (per 100 unità)	zero
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	7.618,75	zero
	01.05-930	II. anatre	10.306,25	zero
	01.05-950	III. oche	8.487,50	zero
	01.05-970	IV. tacchini	9.393,75	zero
	01.05-980	V. faraone	13.006,25	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	9.175,00	6.812,50 (c)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	10,887,50	6.812,50 (c)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	11.725,00	6.812,50 (c)
		II. anatre:		
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85% »	12.137,50	zero
	02.02-135	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	14.718,75	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.02-A (*segue*)		III. oche:		
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	12.125,00	zero
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	12.368,75	zero
	02.02-170	IV. tacchini	13.418,75	zero (*d*)
	02.02-180	V. faraone	18.581,25	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	27.287,50	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	11.725,00	6.812,50
	02.02-651	2. di anatre	14.718,75	zero
	02.02-654	3. di oche	12.368,75	zero
	02.02-657	4. di tacchini	13.418,75	zero
	02.02-659	5. di faraone	18.581,25	zero
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	9.093,75	zero
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . .	6.300,00	7.187,50
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	1. di oche	20.406,25	zero
	02.02-730	2. di tacchini	22.143,75	zero
	02.02-750	3. di altri volatili	17.962,50	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	1. di oche	17.937,50	zero
		2. di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	10.737,50	4.375,00
	02.02-850	bb. altri	19.456,25	zero (*e*)
	02.02-860	3. di altri volatili	15.787,50	6.250,00
	02.02-981	f. altre	27.287,50	zero
	02.02-985	C. frattaglie	6.300,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anatra	97.000,00 (*b*)	zero
	02.03-900	B. altri	16.093,75 (*b*)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	02.05-500	C. grasso di volatili	16.793,75	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	15.01-300	B. grasso di volatili	16.793,75 (*b*)	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*a*) . .	34.987,50 (*b*)	zero
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (*a*)	20.993,75 (*b*)	zero
	16.02-215	c. altre	13.993,75 (*b*)	zero

(*a*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivantè dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(*d*) Ai prodotti originari dell'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 9.375,00 per 100 kg per il periodo dal 1° febbraio al 12 aprile 1973 e di lire 4.687,50 per 100 kg per il periodo dal 13 aprile 1973 al 30 aprile 1973.
(*e*) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 21.875,00 per 100 kg.

(8914)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2390/72, n. 96/73, n. 204/73, n. 413/73, n. 732/73, n. 962/73 e n. 964/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo		
				dall'1-2-1973 al 18-2-1973	dal 19-2-1973 al 12-4-1973	dal 13-4-1973 al 30-4-1973
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:				
		A. uova in guscio, fresche o conservate:				
		I. uova di volatili da cortile:				
	04.05-120	a. uova da cova (*a*)	987,50 (per 100 unità)	zero	zero	zero
	04.05-141 04.05-143 04.05-145 04.05-160	b. altre	11.187,50	1.875,00 (*b*)(*d*)	7.500,00 (*b*)(*d*)	7.500,00 (*b*)(*d*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:				
		I. atti ad usi alimentari:				
		a. uova sgusciate:				
	04.05-310	1. essiccate	47.437,50	51.250,00 (*c*)	51.250,00 (*c*)	25.000,00 (*c*)(*g*)
	04.05-390	2. altre	12.975,00	15.000,00 (*c*)	15.000,00 (*c*)	15.000,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:				
	04.05-510	1. liquido	22.825,00	12.500,00 (*c*)(*e*)	12.500,00 (*c*)(*e*)	12.500,00 (*c*)(*e*)
	04.05-530	2. congelato	24.387,50	4.687,50 (*c*)(*f*)	4.687,50 (*c*)(*f*)	4.687,50 (*c*)(*f*)
	04.05-550	3. essiccato	48.106,25	36.250,00 (*c*)	36.250,00 (*c*)	12.500,00 (*c*)(*h*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle comunità europee.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sud Africa, dall'Australia, dalla Romania o dalla Bulgaria.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(*d*) Ai prodotti originari di Israele si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625,00 per 100 kg, per il periodo dal 1° febbraio al 12 aprile 1973. Ai prodotti originari della Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di lire 15.625,00 per 100 kg per il periodo dal 19 marzo al 30 aprile 1973.

(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia, dell'Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(*f*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Romania, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Spagna, di Israele o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(*g*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia o della Romania si applica un supplemento di prelievo di lire 51.250,00 per 100 kg.

(*h*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Romania o della Svezia si applica un supplemento di prelievo di lire 36.250,00 per 100 kg.

(8915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1973, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.235.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9404)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1973, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 432.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9406)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1973, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 455.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9405)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1973, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2077 della *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 29 marzo 1973.

(9407)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1973-74, di centosessantacinque allievi ufficiali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910 sui provvedimenti urgenti per l'università;

Decreta:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1973-74 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosessantacinque allievi ufficiali da assegnare:

125 - al Corpo di stato maggiore;
40 - ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) preparazione agli esami e prove attitudinali;
c) prove di concorso consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella seconda quindicina di agosto 1973 e saranno protratte adeguatamente nei mesi di settembre e ottobre 1973 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1951;

B) Siano celibi o vedovi senza prole;

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di licenza liceale della Scuola europea;
diploma di istituto tecnico nautico;
diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico agrario;
altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria;

E) Abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale;

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 500, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale F. Morosini di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi, la data di arrivo della domanda è quella della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.
Documentazione

1. All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da lire 500, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500.

2. I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'anno accademico i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero in carta da bollo da lire 500 rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da lire 500, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso (carta da bollo da lire 500) del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato C);

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio da adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini della ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'Istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1 La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 25 agosto 1973 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 26.

3. Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.
Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, Presidente;

un ufficiale superiore, Membro fisso;

un ufficiale superiore, Membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a 4 per ogni singola materia d'esame, Membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.
Disposizioni amministrative

1. Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di lire 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2. Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

3. Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1. Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg per la massima ed i 95 mm. di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità e nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria)

Art. 20.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.
Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto (allegato *D*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad Aspirante del servizio permanente effettivo. Detto assegno non è dovuto per i Corsi che si ripetono.

2. Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali da corrispondersi anticipatamente alle seguenti scadenze:

1ª classe: la 1ª all'atto dell'ammissione definitiva dell'allievo, le successive alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio;

2ª classe: alle scadenze 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Per l'anno accademico 1973-74 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 96.000, pari a quote trimestrali di L. 24.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia

dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo.

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*), i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.
Liquidazione dei conti

1. Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2. Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.
Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

Art. 27.
Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra

1) Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni - Grado di un sistema di equazioni - Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riducibili a questi.

6) L'estrazione di radice n-sima nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di secondo grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Qualche equazione di grado superiore al 2° - Semplici equazioni razionali fratte e irrazionali.

9) Semplici sistemi di disequazioni razionali intere e fratte - Sistemi misti.

Geometria

1) Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo) - Punti notevoli di un triangolo.

2) Angoli alla circonferenza - Arco capace di un angolo dato - Quadrangoli inscrittibili e circonscrittibili.

3) Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e Euclide - Teorema di Talete e sue applicazioni.

4) Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

5) Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1973
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 255

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 500, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando Accademia navale - LIVORNO

Il sottoscritto (1) . di e di . domiciliato a provincia di via n. . nato a . provincia di . il domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1973-74.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2)

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . conseguito nell'anno . presso l'Istituto . di

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) che dovrà sostenere il . . presso l'istituto . di

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

., lì . 1973

(firma per esteso e leggibile)

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne).

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La questione concernente il corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo.

Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3 *lettera b*) *della notificazione per l'ammissione alla* 1ª *classe della Accademia navale* (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . via . . . . n. . . . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1973 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio/il mio pupillo . . . .:(2)

a) la somma di L. 96.000 annue a titolo spese ordinarie da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 24 000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dello allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta lo allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. . . ., lì . . . . 1973.

Firma

. . . .
(per esteso e leggibile)

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo da L. 500, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minore su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno . . . . mese di . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto

. . . ., lì . . . . 1973.
(Data)

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore;

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci . . .	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone . . .	»	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica	»	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle . .	»	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	»	8	—	(1) 6	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva . .	»	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	»	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki . . .	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . .	»	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società	»	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Camicie tela bianca alla marinara	n.	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca . . .	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile . . .	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica	»	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (1)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco .	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca . . .	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	»	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	»	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	»	3	—	—	3

(1) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

Denominazione degli effetti		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Maglia di lana turchina	n.	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	—	2
Nodi piani	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Sandali in plastica	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	(1) 2	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	(1) 1	—	1
Stellette in metallo	»	—	(1) 2	—	2
Tenute di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(1) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

Il Ministro per la difesa
TANASSI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

(9002)

Concorso, per titoli, per la nomina di dieci capitani di porto (ora tenenti di vascello (CP) di complemento nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli, per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci capitani di complemento nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 e precisamente:

a) i laureati in giurisprudenza o in ingegneria, o in scienze matematiche e fisiche, o in scienze nautiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e commerciali, o titolo equipollente rilasciato da istituto equiparato;

b) i patentati capitani di lungo corso.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti almeno 12 anni di esercizio professionale presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed a servizi della Marina mercantile.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) titolo di studio (in originale o copia notarile), ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di

studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7). In tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica da effettuarsi presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale del Corpo delle capitanerie di porto, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo delle capitanerie di porto, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con la qualifica di consigliere.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) *qualità militari e professionali;*

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano di complemento del Corpo delle capitanerie di porto con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 187.

(9411)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 1973 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di ausiliario in prova;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I. di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II. di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III. di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV. *il predetto limite di età di 32 anni è elevato:*

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito

Nella domanda, dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti:

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Scrittura sotto dettato.

Prova orale

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Parma presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 10 aprile 1973

Il presidente: CULTRERA

(9181)

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1972 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di operaio in prova;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I. di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II. di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III. di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV. il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova pratica, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un

funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta

I concorrenti dovranno rispondere ad un questionario sulle seguenti materie: aritmetica elementare, geometria elementare, lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi, nozioni generali di meccanica elementare, del calore e dell'elettricità.

Prova pratica.

Prova d'arte consistente nella costruzione di un elemento di macchina o di attrezzo semplice su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

Prima dell'inizio della prova i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse o alle persone.

L'esecuzione della prova non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Prova orale

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Parma presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di due ore. Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore. Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno consegnare i lavori anche se non ultimati.

Art. 17.

La prova scritta sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e punteggi negativi per quelle errate o mancanti. Nel complesso la commissione esaminatrice disporrà di 10 punti. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

La prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma di voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 115 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 10 aprile 1973

Il presidente: CULTRERA

(9180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 310, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, bandito con decreto ministeriale in data 21 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2 marzo 1973;

Vista la lettera in data 24 maggio 1973 con la quale il dott. Ferdinando De Leoni, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di membro della commissione esaminatrice suddetta, avendo presentato domanda di dimissioni dall'impiego;

Considerato che il dott. Adolfo Longhi, nominato membro supplente della suddetta commissione esaminatrice col citato decreto ministeriale 30 novembre 1972, non può essere chiamato a sostituire il dott. Ferdinando De Leoni in quanto è stato collocato a riposo anticipato ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 4 maggio 1973;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina di altro membro della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

La dott.ssa Marcella Magliola, bibliotecario superiore nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, è nominata membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di

consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, bandito con il proprio decreto in data 21 novembre 1972, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Ferdinando De Leoni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 217

(9384)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 128 del 31 agosto 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Belvedere Marittimo;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 180 del 22 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Belvedere Marittimo:

1. Iannace Francesco Orlando punti 67,911 su 120
2. Perrone Carmine » 56,370 »
3. Morelli Pietro » 53,501 »
4. Alcaro Corrado » 52,600 »
5. Lancellotta Saverio » 42,393 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cosenza, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 16 giugno 1973

Il veterinario provinciale: MUSACCHIO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 601.5-Gen. in data 6 giugno 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Belvedere Marittimo;

Esaminate le domande dei singoli candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Decreta:

E' risultato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Belvedere Marittimo il dott. Iannace Francesco Orlando.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Cosenza, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 16 giugno 1973

(9215) *Il veterinario provinciale*: MUSACCHIO

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 23.

Protrazione della durata dell'esercizio 1972 a tutto il 31 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

E' protratta al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso, e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie

In conseguenza sono protratti i termini per il compimento di tutte le operazioni correlate alla gestione di detto bilancio.

Art 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria

Data a Perugia, addì 21 maggio 1973

CONTI

(8461)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 24.

Determinazione delle attribuzioni dei componenti la giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In attuazione dell'art 57, secondo comma, dello statuto, il vice presidente e gli altri membri della giunta regionale, i quali ultimi dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di assessori, esercitano, nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate ai sensi dell'art. 54, lettera *i*), dello statuto, le attribuzioni relative:

a) alla esecuzione delle deliberazioni adottate dalla giunta regionale;

b) alla soprintendenza, coordinamento ed organizzazione funzionale degli uffici e servizi regionali;

c) alla istruzione degli affari e delle pratiche nella fase preparatoria e alla predisposizione degli schemi e delle proposte di provvedimenti da sottoporre all'esame degli organi istituzionali della Regione;

d) alla sottoscrizione di atti della Regione, determinati con decreto del presidente della giunta, sempre nell'ambito delle materie e delle competenze loro assegnate.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento del presidente della giunta e del vice presidente, l'assessore più anziano per età fra gli intervenuti alla seduta della giunta ne assume la presidenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1973

CONTI

(8462)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1973, n. **25**.

Interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni distaccate e delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni distaccate, ubicati nell'area regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico 1972-73, la somma di L. 250.000.000, per i seguenti interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni staccate, nonchè delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni staccate, ubicati nell'area regionale:

a) concessione di assegni di studio, di importo unitario non superiore a L. 30.000, ad allievi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore;

b) assegnazione di posti gratuiti ad allievi iscritti ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali cui sono annessi i convitti di Todi (ITSA), Spoleto (IPSA), Città di Castello (IPSA), nonchè assegnazione di posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione, convittino allievi, purchè, in entrambi i casi, ricorrano le condizioni di cui alla lettera a);

c) organizzazione di servizi di mensa ove questa si renda necessaria in relazione alla attività didattica svolta dai singoli istituti o scuole.

Art. 2.

La somma di cui al primo comma dell'art. 1 viene ripartita fra i comuni della regione interessati:

a) L. 125.000.000, destinate alla concessione di assegni di studio, a tutti i comuni sede degli istituti o scuole contemplati dalla presente legge, o loro scuole coordinate o sezioni staccate, in base alla popolazione scolastica iscritta a detti istituti o scuole. I comuni, nel cui territorio abbiano sede oltre che istituti professionali di Stato o loro scuole coordinate anche altri istituti o scuole statali di istruzione secondaria superiore o artistica o loro sezioni staccate, provvedono su segnalazione degli organi rappresentativi della scuola o, in mancanza, del consiglio dei professori, alla erogazione della somma loro assegnata destinandone non meno del 60 % e non più dell'80 % ad allievi di istituti professionali di Stato, restando però ad essi salva la possibilità di una diversa distribuzione ove dalla applicazione di dette percentuali derivasse la non completa utilizzazione della somma stessa;

b) L. 45.000.000, destinate alla assegnazione di posti gratuiti in convitti o istituti, ai comuni sede di convitti annessi ad istituti professionali di Stato o ad istituti tecnici statali, in base ai posti letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti, o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in istituti debitamente autorizzati;

c) L. 80.000.000, destinate alla organizzazione dei servizi di mensa, ai comuni sede degli istituti e scuole o scuole coordinate o sezioni staccate, di cui alla presente legge, che abbiano la necessità di organizzare detti servizi in relazione alla attività didattica svolta, in base alla popolazione scolastica iscritta in detti istituti o scuole e alla popolazione scolastica residente fuori dell'area urbana.

Art. 3.

I comuni hanno facoltà di integrare i finanziamenti della Regione di cui alla presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle comunicazioni prodotte dai provveditori agli studi o, ove occorra, avvalendosi per la raccolta dei dati degli uffici delle amministrazioni comunali.

Art. 5.

Il godimento delle provvidenze di cui alla presente legge non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, sussidi comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati.

In tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 6.

Le somme non utilizzate nel corrente anno scolastico possono essere utilizzate dai comuni per gli stessi fini, nel corso del successivo anno scolastico.

Art. 7.

La spesa complessiva di L. 250.000.000 occorrente per gli interventi di cui alla presente legge sarà imputata per lire 32.650.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 e per lire 217.350.000 al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973.

All'uopo sono approvate le seguenti variazioni di bilancio:

BILANCIO ESERCIZIO 1972

in diminuzione

Cap. 234	« Posti gratuiti o semigratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali statali in convitti annessi agli istituti stessi »	L.	14.900.000
Cap. 235	« Borse di studio annuali istituite presso consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica »	L.	2.750.000
Cap. 236	« Contributi alle casse scolastiche degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica »	L.	2.000.000
Cap. 261	« Contributi ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica il cui onere già a carico dei comuni e delle province è stato assunto dallo Stato per effetto delle disposizioni del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 »	L.	13.000.000

in aumento

Cap. 232	« Assistenza, buoni-libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado »	L.	32.650.000

BILANCIO ESERCIZIO 1973

in diminuzione

Cap. 234	« Posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni degli istituti professionali statali nei convitti annessi agli stessi istituti »	L.	14.900.000
Cap. 236	« Contributi alle casse scolastiche degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica »	L.	2.000.000
Cap. 313	« Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »	L.	140.450.000

in aumento

Cap. 232	« Assistenza, buoni-libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado »	L.	157.350.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 25 maggio 1973

CONTI

(8463)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1973, n. **26.**

Norme per l'assistenza agli alunni frequentanti le scuole materne statali e le scuole dell'obbligo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, viene destinata, per l'anno scolastico 1972-73, la somma di L. 200 milioni per contribuire alla organizzazione, nell'area regionale, del servizio di refezione e di assistenza generica nelle scuole materne statali e nelle scuole dell'obbligo con particolare riferimento alle scuole integrate sia elementari che medie, nonchè al funzionamento dei due collegi-scuola esistenti in Norcia e in Magione, frazione Torricella.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 viene così ripartita fra i comuni della Regione:

a) L. 40.000.000 ai due comuni di Norcia e Magione, nella misura rispettivamente di L. 28.500.000 e di L. 11.500.000 per il funzionamento dei due collegi-scuola esistenti nei rispettivi territori;

b) il 20% della residua disponibilità in base alla popolazione scolastica iscritta alle scuole statali elementari e scuole medie esistenti nel territorio di ciascun comune, per assistenza generica attuabile dai comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti;

c) il rimanente 80% in proporzione al numero delle sezioni di scuola materna statale e delle classi di scuola integrata a tempo pieno per il funzionamento di refezioni scolastiche attuabili dai comuni direttamente o tramite altre strutture amministrative esistenti.

Art. 3.

E' data facoltà ai comuni di integrare i finanziamenti di cui alla presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale provvede al riparto di cui all'art. 2 sulla base delle comunicazioni prodotte dai provveditorati agli studi direttamente o, ove occorra, avvalendosi degli uffici delle amministrazioni comunali.

Art. 5.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai comuni di cui al punto *b*) dell'art. 2 gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Art. 6.

La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge viene finanziata con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1972 per L. 40.860.300 e con imputazione al cap. 232 del bilancio per l'esercizio 1973, per L. 159.139.700, che viene impinguato mediante prelevamento di pari importo dal cap. 313 « Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi in corso ». Per l'attuazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo regionale 1972:

in diminuzione

Cap. 241	« Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento di colonie e posti gratuiti in colonie estive e invernali ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati	L.	22.860.300
Cap. 260	« Contributi e sussidi ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica per elargizioni a scuole ed istituti liberi agrari, professionali o commerciali; per il mantenimento di corsi per maestranze e per il funzionamento professionale scolastico »	L.	18.000.000

in aumento

Cap. 232	« Assistenza, buoni-libro e sussidi ad alunni bisognosi delle scuole di ogni ordine e grado »	L.	40.860.300

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 21 maggio 1973

CONTI

(8464)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.